

Dott. Stefano Bergoni – Giudice presso il Tribunale di Gorizia

Relazione incontro 12/05/2026 Corso sul Curatore Speciale del Minore

## **Il curatore speciale del minore: rappresentante o difensore?**

### **Casi di nomina e revoca del curatore speciale del minore davanti al Tribunale ordinario**

Premessa metodologica: al fine di meglio rispondere alla domanda posta dal titolo, appare opportuno invertire l'ordine di trattazione dei temi trattati, analizzando prioritariamente, da un punto di vista normativo e giurisprudenziale, i casi di nomina del Curatore Speciale.

Seconda premessa metodologica: diamo per assodato che nel parlare di curatore speciale del minore possiamo implicitamente riferirci anche al soggetto maggiorenne disabile, in forza della previsione di cui all'art. 473**bis**. 9 c.p.c., che estende a tali soggetti tutte le tutele, in quanto compatibili previste dalle norme del Libro II, Titolo IV *bis* del Codice di Rito.

Norma cardine del sistema è l'art. 473**bis**. 8 c.p.c., la quale tuttavia rappresenta il punto di approdo (e, si spera, il punto di partenza di ulteriori elaborazioni giurisprudenziali e interventi normativi) di un percorso ermeneutico molto più risalente.

In passato il ruolo del minore era sottovalutato nell'abito dei procedimenti di famiglia, minore sensibilità culturale: il minore era considerato soggetto passivo nell'ambito dei giudizi di separazione/divorzio, nonostante nell'ambito di tali giudizi venissero prese decisioni cruciali relativi a diritti personalissimi del minore stesso. Solo con la riforma diritto di famiglia '75, si è mutato paradigma, sostituendo l'istituto della *patria potestà* con il concetto di responsabilità genitoriale

Significativa, nell'ambito dell'evoluzione dell'ordinamento, è la pronuncia della Corte Costituzionale n. 185/1986: sebbene tale pronuncia appaia a prima vista recessiva rispetto al ruolo del minore nell'ambito del giudizio (la stessa ha infatti escluso che fosse costituzionalmente illegittima la mancanza di una norma che prevedesse la nomina di un curatore speciale per il minore in ordine alla pronuncia sull'affidamento e su ogni altro provvedimento pertinente al minore stesso), segnalava un significativo cambio di paradigma, evidenziando quelli che erano già degli strumenti presenti nell'ordinamento processuale che permettevano comunque una tutela del minore coinvolto (intervento obbligatorio in giudizio del Pubblico Ministero, amplissime facoltà istruttorie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, *ultra petitem*).

Nel frattempo però maturava anche livello internazionale una maggiore attenzione rispetto alla tutela di minori:

- Convenzione New York sui diritti del fanciullo 1989 (resa esecutiva con L. 176/91);
- Convenzione Europea di Strasburgo su esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 (resa esecutiva in Italia con L. 77/2003)

In particolare, la Convenzione Europea di Strasburgo, all'art. 9, al paragrafo 1, stabilisce espressamente come *nelle procedure che interessano un fanciullo, se, in virtù del diritto interno, coloro che hanno responsabilità di genitore si vedono privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lo stesso, l'autorità giudiziaria può designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure.*

Il recepimento nell'ordinamento interno della Convenzione e sempre una maggiore sensibilità degli operatori giuridici sulla tematica hanno crescentemente portato il ruolo del minore, nei giudizi di famiglia, al centro del processo, con riconoscimento allo stesso di interessi, sostanziali e processuali, autonomi rispetto a quelli dei genitori e meritevoli di una piena ed effettiva tutela.

Importanti arresti giurisprudenziali in materia:

- Cass. Civ., SS. UU. n. 22238/2009 esplica letteralmente il principio: *nei processi che hanno per oggetto l'affidamento dei minori, e comunque in tutti i giudizi destinati a regolare in via esclusiva o prevalente interessi primari degli stessi, i minori, anche quando non sono parti del procedimento, devono considerarsi portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori e per tale profilo devono quindi essere qualificati parti in senso sostanziale*. La pronuncia, per quanto significativa, non riconosce tuttavia un ruolo di parti processuali ai minori coinvolti (si legge infatti *Invero i minori che, ad avviso di questa Corte non possono considerarsi parti del procedimento*) ma ne enfatizza il ruolo attivo, affermando come *costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione*, richiamando sul punto l'art. 12 della Convenzione di New York e l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo.
- Corte Cost. n. 83/2011 in cui finalmente si riconosce al minore la qualità di parte processuale (limitatamente al giudizio di opposizione al riconoscimento dello *status* di figlio di cui all'art. 250 c.c.). La Corte Costituzionale, nella pronuncia, non dichiara l'incostituzionalità delle norme oggetto del sindacato di legittimità, ma individua nell'ordinamento uno strumento per dare attuazione ai principi costituzionali (e sovranazionali) regolanti la materia, rappresentato dalla previsione dell'art. 78 c.p.c., che viene interpretata – giustamente – come norma di carattere generale che consente di nominare un rappresentante all'incapace ogni volta sia necessario. La Corte Costituzionale richiama proprio l'art. 9 della Convenzione di Strasburgo, affermando che nelle controversie familiari il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo. Il curatore speciale può essere designato quando appaia necessario che sia una terza persona a rappresentare il minore, per la temporanea inadeguatezza dei genitori a prendere di mira e salvaguardare l'interesse primario del figlio e per la situazione di insanabile contrasto tra gli stessi nella lettura della realtà dei fatti.

La nomina del Curatore speciale ha trovato pertanto la propria disciplina normativa nell'art. 78 c.p.c. e la prassi giurisprudenziale ha arricchito il contenuto della figura, sia per quel che riguarda i presupposti (il conflitto degli interessi con i genitori, anche solo potenziale, ma sempre valutata in concreto), sia per quanto riguarda l'attribuzione di poteri di rappresentanza, processuale e anche sostanziale, del minore.

La risposta all'ipotetico quesito di “chi nominare?” quale Curatore Speciale è data dalla stessa Convenzione di Strasburgo, al già citato art. 9, che al secondo comma prevede che *le Parti* (intese come gli Stati che hanno ratificato la Convenzione) *esaminano la possibilità di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria abbia facoltà di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo*.

Recependo l'evoluzione della Giurisprudenza sul punto è intervenuto il Legislatore, dapprima modificando l'art. 78 c.p.c., per poi traslarne il contenuto nella parte iniziale del nuovo art. 473**bis**. 8 c.p.c.

Appare opportuno segnalare, già da ora, come la norma in commento non rappresenti una vera e propria rivoluzione del sistema, in quanto già prima della sua introduzione la giurisprudenza aveva di fatto individuato le ipotesi di nomina e anche previsto che l'omessa nomina potesse comportare la nullità del procedimento per lesione del principio del contraddittorio (cfr. Cass. Civ. n. 10936/2016).

Ritengo che l'introduzione di una norma positiva ha il merito da un lato di cristallizzare proprio i principi giurisprudenziali espressi (non tanto per evitare un quantomai improbabile *revirement* radicale della giurisprudenza sul punto quanto piuttosto per fissarne i capisaldi e rendere più certa l'applicazione

dell'istituto), dall'altro lato di assolvere a una funzione *latu sensu* pedagogica, nel ribadire, anche per il collocamento sistematico, come il minore sia in buona sostanza al centro del procedimento di famiglia.

Analizzando l'art. 473**bis**. 8 c.p.c., si coglie sin da subito come il potere di nominare un curatore per il minore sia esercitabile anche in via officiosa dal Giudice (conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo e, più in generale, all'impianto del Procedimento di Famiglia, dove al Giudicante vengo attribuiti grandi poteri indipendenti dall'iniziativa processuale delle parti).

In secondo luogo, la norma individua quattro ipotesi tassative di nomina del Curatore Speciale a pena di nullità del giudizio (sempre secondo il principio di integrità del contraddittorio):

1. Nei casi in cui il Pubblico Ministero abbia chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o nei casi in cui uno dei genitori abbia domandato la decadenza dell'altro. Sul punto si segnala come il legislatore abbia assunto un minor rigore rispetto a quanto elaborato dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto che la nomina di un Curatore Speciale fosse obbligatoria – a tutela del principio di integrità del contraddittorio – anche nei casi in cui veniva limitata la responsabilità genitoriale, con affido dei minori agli enti (cfr. diverse pronunce della Cassazione del 2021 come la n. 40490/2021 e la 11786/2021);
2. In caso di adozione di provvedimenti di cui all'art. 403 c.c. (situazioni di abbandono morale del minore – ipotesi che interessa più il T.M. che non il Tribunale Ordinario);
3. Quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto i quattordici anni: ipotesi un po' particolare, in quanto il minore, soggetto incapace, non può adire liberamente al Tribunale o nominare un difensore. Si può ipotizzare che sia uno dei genitori a veicolare tale volontà (ma in tal caso il rischio di strumentalizzazione è dietro l'angolo) o che tale volontà emerga in un momento successivo all'instaurazione del giudizio, durante l'ascolto del minore (che può essere fatto nell'ambito dell'adozione di un provvedimento *ex* 473**bis**. 15 c.p.c.) o per il tramite dei servizi sociali incaricati.
4. *Nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori*

Nella mia esposizione ho consapevolmente invertito l'ordine delle ultime due lettere del primo comma dell'art. 473**bis**. 8 c.p.c., ho ritenuto infatti come tale previsione debba essere letta unitamente a quella di cui al secondo comma dello stesso articolo, che prevede che: *In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.*

A mio parere le norme in questione sono in parte sovrapponibili: in entrambi i casi presupposto per la nomina è costituito da una inadeguatezza dei genitori a rappresentare gli interessi del minore. Nell'ipotesi di nomina obbligatoria viene messo in rilievo in pregiudizio del minore, che deve essere tale da precluderne la rappresentanza nel giudizio, nell'ipotesi di nomina facoltativa si fa riferimento a gravi ragioni (che attengono alla sfera genitoriale) e non si fa menzione della rappresentanza processuale ma alla "rappresentazione degli interessi" del minore stesso. Al di là dei casi in cui i genitori possano essere impossibilitati a rappresentare gli interessi dei minori per ragioni esterne e modificabili (esempio classico, in caso di malattia), si deve ritenere che la terminologia utilizzata dal legislatore possa dar adito a dubbi interpretativi: in primo luogo è evidente come l'inadeguatezza genitoriale a rappresentare gli interessi, anche sostanziali, del minore – presupposto per la nomina facoltativa – comporti quasi automaticamente una carenza di rappresentanza processuale. Ed è altrettanto vero come tale difetto di rappresentanza possa comportare quai automaticamente un pregiudizio per il minore.

A parere dello scrivente, la formulazione simile delle due norme analizzate – anche e soprattutto alla luce della sanzione di nullità prevista dal primo comma – impone di fatto al Giudice di nominare con maggiore frequenza la figura del Curatore Speciale, ciò in attesa di un intervento della Suprema Corte che chiarisca e delimiti i confini tra le due ipotesi analizzate: sul punto si osserva che se l’atteggiamento della giurisprudenza di merito è tendenzialmente quello di nominare un Curatore Speciale, in un’ottica prudenziale volta ad evitare motivi di impugnazione, difficilmente avremo una pronuncia chiarificatrice.

Le norme, comunque, per la loro formulazione ampia, consentono all’interprete di valorizzare i precedenti giurisprudenziali che, in mancanza di una previsione specifica che non fosse l’art. 78 c.p.c., avevano delineato le ipotesi di nomina di un curatore speciale, come i casi di conflittualità elevata tra i genitori o le ipotesi in cui venivano adottate delle limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale significative.

Per ciò che attiene alle ipotesi di revoca del Curatore Speciale, a differenza della disciplina previgente, che nulla prevedeva in proposito, il comma IV dell’art. 473*bis*. 8 c.p.c. regolarizza l’ipotesi in questione, legittimando il Pubblico Ministero, i Genitori esercenti la responsabilità genitoriale o il minore stesso a chiedere la revoca del Curatore Speciale in caso di gravi inadempienze o qualora manchino o siano venuti meno i presupposti della nomina. L’istanza è decisa con provvedimento non impugnabile o dal Giudice procedente o dal Presidente del Tribunale.

Considerazioni sparse sull’istituto (che personalmente non ho mai applicato):

- Sebbene la norma non faccia distinzioni, appare opportuno che l’istanza sia trattata dal Presidente qualora si contesti l’esistenza *ab origine* dei presupposti per la nomina del Curatore Speciale (in questo modo la decisione sul punto viene presa da un soggetto giudicante diverso rispetto a quello che aveva ritenuto sussistenti, motivando sul punto, i presupposti stessi);
- Occorre ponderare l’istanza con massima attenzione, la stessa potrebbe essere strumentalmente volta a rimuovere un soggetto “scomodo” all’interno del processo. Per scoraggiare istanze strumentali di questo tipo uno strumento utile potrebbe essere quello della regolazione delle spese di lite, anche attraverso l’utilizzo dell’istituto dell’art. 96 c.p.c. Resta comunque aperta la possibilità che tale soluzione venga aggirata da istanze provenienti dal minore ultraquattordicenne, condizionato da uno dei genitori.
- Per quel che riguarda il venir meno *ex nunc* dei presupposti, si ritiene come tale ipotesi sia limitata a casi molto marginali, quali impedimenti fisici dei genitori a rappresentare e farsi portatori degli interessi dei minori. Diversamente, sarebbe illogico escludere una parte processuale solo al mutare di altre situazioni di fatto (si pensi a situazioni di grave conflittualità genitoriale che viene “sedata” nel corso del procedimento).
- Cosa fare quando è il giudice a ravvisare gravi inadempienze del Curatore (se omette di ascoltare il minore, se omette di partecipare attivamente all’udienza, se omette di compiere quegli atti rappresentanza sostanziale attribuiti dal comma III)? In questi casi la norma non sembra attribuire al giudice poteri di sostituzione o revoca in capo al Giudice. A mio modesto parere in questi casi è opportuno che il Giudice segnali la situazione al P.M., che rimane parte del procedimento.

Come anticipato poc’anzi, la norma dell’art. 473*bis*. 8, III comma, consente al Giudice di attribuire al Curatore speciale poteri di rappresentanza sostanziale del minore. Anche in questo caso la norma ha recepito prassi in uso presso diversi Tribunali che, nel corso di giudizi, in caso di contrasti dei genitori, attribuivano al Curatore nominato il potere di compiere atti specifici nell’interesse del minore. Non si tratta di deleghe in bianco o di attribuzione di poteri decisionali ampi: in questo caso il provvedimento

deve essere dettagliatamente motivato, individuando con esattezza l'ambito di operatività degli stesse. Ipotesi classica è la situazione in cui i genitori sono impossibilitati – in presenza di un forte conflitto familiare – di assumere decisioni in modo collaborativo nell'interesse del minore per quel che riguarda la scelta di un istituto scolastico. Tale potere assume quindi un ambito molto circoscritto.

Capita spesso poi che al curatore speciale venga quasi automaticamente attribuito il potere/compito di interfacciarsi coi Servizi Sociali coinvolti.

Per situazioni più gravi l'ordinamento prevede la nomina di un tutore (*bis*. 7), nei casi di decadenza o sospensione di responsabilità genitoriale. Da non confondere poi tale potere del curatore speciale del minore con la nomina di curatore prevista dal comma II dello stesso articolo, figura che interviene all'esito del procedimento in caso di limitazioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Tale figura serve a garantire che l'interesse del minore venga tutelato all'esito del giudizio e funge da raccordo con l'intervento del giudice tutelare.

Si osserva come il Curatore Speciale non deve essere per forza un Avvocato. La stessa norma della Convenzione di Strasburgo, pur evidenziando un *favor* rispetto a tale scelta, la pone come una possibilità.

Le norme analizzate non impongono la nomina di un Avvocato quale curatore speciale del minore.

Partendo da questo dato, si può dire che il Curatore Speciale è sicuramente un rappresentante del minore, che partecipa al Giudizio proprio per rappresentare adeguatamente gli interessi di quest'ultimo, anche alla luce del dovere di ascolto.

Si potrebbe pertanto ipotizzare che venga individuato, come Curatore Speciale, un soggetto privo di tale qualifica professionale, quale un assistente sociale o un parente diverso dai genitori (stando ben attenti, in questo caso, che non emergano situazioni di conflitto di interesse diverse e ulteriori).

Tuttavia, la prassi operativa è solita nominare Avvocati in tale ruolo, per una serie di ragioni di opportunità.

In primo luogo, si osserva che l'Avvocato è una figura professionale altamente qualificata, sottoposta a doveri deontologici particolarmente penetranti (cfr. Raccomandazioni per gli avvocati curatori speciali di minori del Consiglio Nazionale Forense del 22/06/2022). Sul punto si segnala come l'Avvocatura si sia attivata prima del legislatore, prevedendo appositi albi/elenchi di Avvocati muniti di particolare professionalità.

In secondo luogo, la nomina di un Avvocato quale Curatore Speciale del minore consente allo stesso di costituirsi in giudizio a norma dell'art. 86 c.p.c. e tale soluzione consente di evitare al curatore a sua volta di nominare un difensore di propria fiducia, col rischio di allungamento dei tempi e dei costi della procedura.

Si osserva sul punto come, all'infuori dei casi in cui vengono attribuiti al Curatore Speciale poteri "mirati" di rappresentanza sostanziale del minore, la stessa rimane in capo ad altro soggetto (i genitori, l'ente o il tutore, nei casi di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale).

Per rispondere alla domanda iniziale, si può affermare che l'Avvocato che venga nominato curatore speciale del minore assume una particolare veste di rappresentante degli interessi del minore riguardante special modo il momento del processo, all'interno del quale assume inoltre la veste di difensore.

Altre considerazioni:

L'aspetto economico rappresenta una nota dolente della riforma, in quanto il Legislatore nulla ha disposto per quel che riguarda l'eventuale compenso spettante al curatore.

La nomina di un Avvocato, nella prassi, si rileva funzionale anche a dirimere questo aspetto, ben potendo lo stesso – nella maggior parte dei casi – accedere all'istituto del Patrocinio a spese dello Stato.

In assenza di dati normativi chiari, si è anche ritenuto che il Curatore Speciale possa essere ricondotto alla figura di ausiliario del Giudice a norma dell'art. 68 c.p.c., con la possibilità, quindi, che i compensi siano liquidati a norma degli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c. La questione rimane tuttavia aperta, a fronte di orientamenti contrastanti emersi nella prassi dei Tribunali: alcune pronunce di merito sconfessano tale impostazione, riconducendo la figura del Curatore Speciale a quella del mandatario.

In questo senso, la Riforma Cartabia rappresenta una tappa nell'evoluzione dell'istituto che non può dirsi ancora conclusa: non resta che monitorare le prassi operative (specie dei grandi Tribunali) nei prossimi anni e le eventuali pronunce della Suprema Corte e gli auspicabili interventi del Legislatore, idonei a chiarificare, in maniera puntuale:

- Le differenze e i confini tra la nomina del Curatore Speciale a pena di nullità del processo e la nomina "facoltativa";
- I criteri di individuazione del Curatore Speciale del Minore, con particolare riguardo ai casi in cui non venga nominato un avvocato, ed eventuale normazione dei requisiti che il soggetto deve possedere;
- Il tema della liquidazione del compenso/onorario del Curatore Speciale.